



comune di trieste
area città e territorio
servizio strade

codice opera n° 09126
Riqualificazione via Trento e largo Panfili

Progetto definitivo / esecutivo
Capitolato Speciale d'Appalto

Direttore del servizio e responsabile del procedimento
ing. Enrico Cortese

Progettisti:
ing. Luca Folin
ing. Silvia Fonzari
arch. Laura Visintin

Redazione
p.i. Alessandro Loy

Disegnatore
arch. Moreno Suzzi

Trieste

INDICE

ART. 1 Definizione dell'oggetto dell'appalto	2
ART. 2 Definizione economica dell'appalto	2
ART. 3 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione.....	3
ART. 4 Norme di sicurezza generali.....	4
ART. 5 Norme di sicurezza particolari.....	5
ART. 6 Piani di sicurezza	5
ART. 7 Piano operativo di sicurezza.....	6
ART. 8 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	6
ART. 9 Allestimento cantiere.....	6
ART. 10 Cartello di cantiere.....	7
ART. 11 Anticipazione del prezzo	9
ART. 12 La valutazione e misura dei lavori.....	9
ART. 13 Valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto	9
ART. 14 Valutazione dei lavori in corso d'opera	10
ART. 15 Materiali ed oggetti di valore.....	10

PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

(DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'OGGETTO DELL'APPALTO)

Capo I – Definizione economica dell'appalto

ART. 1 DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori, le forniture, le provviste e quant'altro necessario per dare completamente compiuti ed eseguiti i lavori di **“Riqualificazione della Via Trento e Largo Panfilì – Codice opera 09126”**, sulla base del progetto esecutivo elaborato dal Servizio Strade del Comune di Trieste e del relativo schema di contratto ai quali le parti fanno integrale rinvio.

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nello schema di contratto e quelle del Capitolato generale d'appalto vigente di cui al D.M. 145/2000 e al D.P.G.R. 0166/Pres. dd. 5.6.2003.

ART. 2 DEFINIZIONE ECONOMICA DELL'APPALTO

1. L'importo dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella seguente TABELLA “1”.

Tabella 1					
Definizione economica dell'appalto (importi in Euro)					
n. ord.	D.P.R. 34/2000		A MISURA	A CORPO	TOTALE
	OG3	Strade	1.087.572,00	43.518,00	1.131.090,00
	OS1	Scavi	40.550,00		40.550,00
	OG2	Beni vincolati	58.690,00		58.690,00
	OG6	Tubazioni	84.275,00		84.275,00
	OS10	Segnaletica	20.475,00		20.475,00
	OG10	Reti illuminazione	22.520,00		22.520,00
	OS24	Opere a verde		2.400,00	2.400,00
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA					1.325.000,00
TOTALE IMPORTO SICUREZZA					35.000,00
TOTALE IMPORTO APPALTO AL LORDO DEL RIBASSO					1.360.000,00

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al 1° comma, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo per gli oneri per la sicurezza e la salute definito al 1° comma, e non soggetto a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 31, comma 2 della Legge Reg. FVG n. 14/2002 e dell'art. 86, comma 3 ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.

ART. 3 NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI ED ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamenti e normative in genere in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenute nella Lista delle categorie dei lavori da eseguirsi.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano, rispettivamente, gli artt. 15, 16 e 17 del D.M. 145 dd. 19.4.2000.
3. La costruzione dovrà rispondere a tutte le normative e raccomandazioni vigenti (Leggi nazionali e regionali, prescrizioni A.S.S., prescrizioni VV.F.) ed in particolare, ma non esclusivamente, alle norme di seguito richiamate.

Opere in c.a. normale e precompresso - opere a struttura metallica

- R.D. 16/11/1939 n.2229.
- Legge 5/11/1971 n.1086 e successivi decreti di attuazione.
- Circolare LL.PP. n.18591 del 9/11/1978 e D.M. 12/2/1982 (per la verifica di sicurezza delle costruzioni).
- D.M. 1/4/83, G.U. n.224 del 17/8/1983.
- D.M. 27/7/85, G.U. n.113/86.
- Norme di cui al D.M. 27/7/1985.
- D.M. 9/01/1996, G.U. n.29 del 05/02/1996.
- D.M. 16/01/1996, G.U. n.29 del 05/02/1996
- D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni (testo unico).

PROTEZIONE SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI.

- R.D. 18/6/1931 n.773 - testo unico legge di pubblica sicurezza.
- Circolare ministeriale del 14/9/1961 n.91, 15/3/1963 n.37 e 19/6/1964 n.72

Barriere architettoniche

Nella realizzazione delle opere si provvederà anche dove non descritto nel dettaglio a dare attuazione al disposto dell'art.27 della legge 30/5/1971 n.118, del relativo regolamento approvato con D.P.R. 27/4/1978 n.384, alla legge 13/89 del 09.01.1989 ed al D.M. 14.06.1989 n. 236 per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Prevenzione infortuni ed igiene del lavoro

Tutte le imprese appaltatrici dei lavori sono tenute, nella redazione del piano di sicurezza e nel corso dei lavori all'osservanza delle seguenti normative: • Costituzione della Repubblica Italiana (G.U. n. 289 del 27 dicembre 1947) - Art. 32 - 35 - 41

- Codice civile -R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Art. 2050 - 2087.
- Codice penale -R.D. 19 ottobre 1930, n. 1938 - Art. 437 -451 -589 - 590.
- Statuto dei diritti dei lavoratori - L. 20 maggio 1970, n. 300 (G.U. 27 maggio 1970, n. 131) - Art.9

Norme generali e speciali per la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro

- D.P.R. marzo 1955, n.520 - Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (G.U. .149 del 1 luglio 1955)
- D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

(G.U. .158 del 12 luglio 1955)

- D.P.R. 1 gennaio 1956, n.164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni (G.U. 158 del 12 luglio 1955) e tutti i successivi aggiornamenti ed integrazioni.
- D.P.R. 19 marzo 1956, n.302 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 (G.U. .105 del 30 aprile 1956)
- D.P.R. 19 marzo 1956, n.303 - Norme generali per l'igiene del lavoro (G.U. .105 del 30 aprile 1956)
- D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo (G.U. .109 del 5 maggio 1956)
- D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa (G.U. .109 del 5 maggio 1956)
- D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro negli impianti telefonici (G.U. .109 del 5 maggio 1956)
- L. 1 marzo 1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici.
- D.L. 20 novembre 1968 - Riconoscimento dell'efficacia, ai fini della sicurezza dell'isolamento speciale completo di cui devono essere dotati gli utensili e gli apparecchi elettrici mobili senza collegamento elettrico a terra.
- L.18 ottobre 1977 n.791 - Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee (n.72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
- D.L.15 agosto 1991 n.277 e successivi aggiornamenti in relazione alla prevenzione dai rischi uditivi da esposizione al rumore.

Normativa internazionale

- Convenzione 167 - 1988 concernente la sicurezza e la salute nelle costruzioni
- Raccomandazioni 175 - 1988 concernente la sicurezza e la salute nelle costruzioni

Direttive comunitarie

- Direttiva n. 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
- Direttiva n. 89/654/CEE del 30 novembre 1989, del Consiglio delle Comunità Europee, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.

Norme UNI

In aggiunta agli oneri ed obblighi sopra richiamati, l'Appaltatore dovrà garantire per quanto concerne la fornitura dei materiali e della loro lavorazione, la completa rispondenza alle normative U.N.I. attualmente in vigore in Italia.

ART. 4 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, le apposite misure per la riduzione dell'esposizione al rumore e delle emissioni sonore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 5 NORME DI SICUREZZA PARTICOLARI

1. L'appaltatore è obbligato alla più stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'affidatario (l'appaltatore) è altresì obbligato ad osservare e far osservare le misure generali di tutela di cui agli artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., nonché tutte le altre disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 135 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii..

Capo II – Disposizioni particolari in materia di sicurezza

ART. 6 PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. .
2. È a carico dell'appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi in subappalto, prima dell'inizio dei rispettivi lavori.
3. E' parimenti onere dell'affidatario (appaltatore) la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalità indicate dall'Allegato XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.
4. L'appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.
5. L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
6. L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. L'appaltatore è tenuto ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni la Deliberazione Consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo "Atto di intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste – Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste" con i relativi allegati e ss.mm.i. e la Determinazione dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo "Attuazione dell'Atto di intesa nei cantieri:

approvazione della disciplina operativa e di due protocolli operativi per l'esecuzione degli accertamenti nei cantieri dei lavori e di manutenzione delle aree verdi" con i relativi allegati e ss.mm.ii.

ART. 7 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto, previa verifica della congruità dei medesimi rispetto al proprio.
2. Il piano operativo di sicurezza è redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal p.to 3.2 dell'Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i
4. Detto Piano è conservato in cantiere ed è messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

ART. 8 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso D.Lgs.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 e all'Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed il DURC. L'appaltatore verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

ART. 9 ALLESTIMENTO CANTIERE

1. Per quanto riguarda le operazioni e le attività da eseguire per l'allestimento del cantiere l'Appaltatore dovrà far riferimento a quanto previsto negli elaborati allegati al Piano di Sicurezza e Coordinamento e alle descrizioni in esso contenute.
2. Le modifiche che l'Appaltatore vorrà apportare a tale organizzazione dovranno essere proposte al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed al Direttore dei Lavori prima della redazione del Verbale di Consegna dei lavori.
3. La proposta di modifica sarà valutata dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione con particolare attenzione per l'operatività del cantiere e delle attrezzature in possesso all'impresa, ma anche in relazione alla sicurezza dei lavoratori.

ART. 10 CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di **almeno 1 (uno) esemplare**, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto riportato nella seguente TABELLA 2, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Il cartello di cantiere dovrà riportare il logo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare oltre a quello del Comune di Trieste nonché le modalità di finanziamento dell'opera

TABELLA 2 – CARTELLO DI CANTIERE



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNE DI TRIESTE

Area/Servizio/ _____

LAVORI DI _____

Progetto esecutivo (Determinazione dirigenziale n. _____ dd. ____/____/200__

Progetto esecutivo redatto da: _____

Direttore dei Lavori: _____

Direttore Operativo opere in c.a.: _____

Direttore Operativo impianti : _____

Ispettore di cantiere: _____

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: _____

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: _____

Durata stimata in uomini x giorni: _____

Notifica preliminare in data: ____/____/200__

Modifiche: _____

Responsabile Unico del procedimento: _____

IMPORTO DEL PROGETTO: _____ **Euro:** _____,00

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: _____ **Euro:** _____,00

ONERI PER LA SICUREZZA: _____ **Euro:** _____,00

IMPORTO DEL CONTRATTO: _____ **Euro:** _____,00

Gara in data: ____/____/200__ **offerta di Euro** _____,00 **pari al ribasso del** ____ %

Impresa/ATI esecutrice: _____

con sede a _____, in Via _____, n. _____

Qualificata per i lavori dell'_____ categori_____ _____, classifica _____ Euro _____,00

_____ , classifica _____ Euro _____,00

_____ , classifica _____ Euro _____,00

Direttore tecnico del cantiere: _____

Subappaltatori: per i lavori di _____ Importo lavori subappaltati _____

Categoria descrizione _____

Intervento finanziato con fondi del Comune (ovvero)

Intervento finanziato con: _____

Inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____

prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio tecnico comunale tel:

040/675 _____ fax: 040/5675 _____ <http://www.comune.trieste.it>

e-mail: _____@comune.trieste.it

PARTE SECONDA - SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

(modalità di esecuzione e norme di misurazione di ogni lavorazione, requisiti di accettazione di materiali e componenti, specifiche di prestazione e modalità di prove, ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni)

Art. 43 comma 2 e ss. D.P.R.05/10/2010 n. 207 e art. 38 comma 3 lett. b) D.P.G.R. n.0165/Pres dd.05.06.2003

Capo I - Disposizioni in materia di contabilizzazione e misura dei lavori

ART. 11 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 26-ter dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del Fare), in deroga ai vigenti regolamenti è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. Trovano applicazione gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

A fronte dell'erogazione dell'importo del 10%, l'appaltatore è tenuto alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente svincolato ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

ART. 12 LA VALUTAZIONE E MISURA DEI LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 180 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e dell' art. 96 e ss. del D.P.G.R. 05.06.2003 n. 0165/Pres.
2. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate sul luogo del lavoro, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti che modifichino le quantità effettivamente in opere.
3. Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.
6. Gli oneri per la sicurezza (Cfr. TABELLA 1), per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato Speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

ART. 13 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA EVENTUALMENTE DEDOTTI IN CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 179 del D.P.R.05.10.2010 n.207, i lavori in economia previsti eventualmente nel contratto non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.
2. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede sulla base dell'art. 186 e ss. del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
3. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

ART. 14 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA

1. Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei Lavori può stabilire anche il prezzo a piè d'opera e prevedere il relativo accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.
2. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 28 del D.M. 145/ 2000, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 15 del D.M.145/2000.

ART. 15 MATERIALI ED OGGETTI DI VALORE

1. I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmente ove prescritto dal Responsabile Unico del procedimento, prima di venir posti in opera. Quelli accettati non potranno più venir allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dello stesso Direttore dei Lavori e del RUP. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dal cantiere e le opere e i lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti.
2. In ogni caso l'accettazione dei materiali non è mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi potranno venir rifiutati anche dopo la loro accettazione e posa in opera.
3. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai responsabili dei lavori per conto della stazione appaltante resteranno di proprietà della medesima Amministrazione e l'appaltatore dovrà riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovrà essere dedotto dall'importo netto dei lavori.
4. Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazione appaltante comunque si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e nella sede dei lavori stessi, con l'obbligo dell'appaltatore di consegnarli alla stazione appaltante medesima che gli rimborserà le spese per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state ordinate per assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
5. Il reperimento di cose di interesse storico, artistico o archeologico va immediatamente comunicato al Responsabile unico del procedimento. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

6. L'appaltatore è responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.